Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 26 maggio 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 maggio 1982, n. 275.

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali di cui al decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, relativi all'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi Pag. 3839

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 16 febbraio 1982.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea . . . . Pag. 3839

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 4 maggio 1982.

Immissione in ruolo di personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 . . . . Pag. 3840

Ministero del tesoro

DECRETO 20 maggio 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a cedola variabile, con godimento 1° giugno 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 2.500 miliardi . . . . . Pag. 3841

DECRETO 20 maggio 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a cedola variabile, con godimento 1° giugno 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 500 miliardi . . . . . Pag. 3843

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 13 aprile 1982.

Assegnazione alla regione Lombardia della somma di lire 11.177.920.885, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica) (residui 1980) . . . . Pag. 3845

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 gennaio 1982, n. 276.

Riconoscimento della personalità giuridica della procura generalizia della congregazione dei carmelitani di Maria Immacolata, in Roma, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione . . . . Pag. 3846

DECRETO 26 febbraio 1982, n. 277.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in Mussomeli . . . . Pag. 3846

DECRETO 26 febbraio 1982, n. 278.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Evangelista, in Pieve Torina. Pag. 3846

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Modalità di presentazione della istanza per l'assunzione a vigilatrice penitenziaria, ai sensi dell'art. 2 della legge 26 aprile 1982, n. 215. Pag. 3847

Ministero delle finanze: Determinazione del costo unitario degli stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione meccanografica dei ruoli emessi nell'anno 1981 dagli enti impositori diversi dallo Stato. Pag. 3847

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 3847

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare: Avviso di rettifica . . . . Pag. 3851

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 3851

Autorizzazione all'istituto Giuseppe Toniolo ad acquistare un immobile . . . . Pag. 3851

Ministero della sanità: Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari . . . . Pag. 3851

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3852

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale scientifico tecnico Pag. 3853

Ministero della pubblica istruzione:

Concorsi a posti di ragioniere, segretario e coadiutore presso l'Università degli studi di Genova . . . Pag. 3853

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Trieste . . Pag. 3854

Fondazione « Casa sollievo della sofferenza » di S. Giovanni Rotondo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3854

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 3854

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1982, n. 13.

Ricognizione dei posti di organico vacanti presso i servizi e le strutture degli enti soppressi di cui agli articoli 67 e 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . . Pag. 3855

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1982, n. 14.

Variazioni alla legge regionale del 3 settembre 1974, n. 53 (piano ospedaliero della regione Lombardia 1974-78) - Scorporo dell'ospedale per lungodegenti e convalescenti zonale di Longone al Segrino (Como) dall'ente ospedaliero Istituti clinici di perfezionamento di Milano . . . . . Pag. 3855

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1982, n. 15.

Indennità e rimborsi spese ai componenti dei comitati di gestione e delle assemblee delle U.S.S.L. - Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 36. Pag. 3856

Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1982, n. 8.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27 . . . . Pag. 3856

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1982, n. 9.

Inquadramento del personale messo a disposizione della Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . . . . Pag. 3857

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 febbraio 1982, n. 6-68/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47: « Norme per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento » e successive modificazioni. Pag. 3859

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 26 MAGGIO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: 5,50 % serie ordinaria ventennale; 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale; 9 % serie speciale « Saffa »; 9 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 9 % serie ordinaria decennale; 9 % serie ordinaria quindicennale; 9 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 10 % serie ordinaria quinquennale; 10 % serie ordinaria decennale; 10 % serie ordinaria quindicennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 13 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 13 % serie ordinaria quinquennale; 13 % serie ordinaria decennale; 13 % serie ordinaria quindicennale, effettuate il 17 maggio 1982.

(2526)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 maggio 1982, n. 275.

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali di cui al decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, relativi all'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali di cui al decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, relativi all'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 febbraio 1982.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, nonché l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, che ha esteso il sistema di perequazione automatica delle pensioni vigente per il fondo pensioni lavoratori dipendenti anche al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

Visti i decreti ministeriali 4 maggio 1981 e 14 luglio 1981 che hanno provveduto ad accertare gli elementi che determinano la perequazione delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti con decorrenza, rispettivamente, dal 1° luglio 1981 e dal 1° settembre 1981;

Atteso che, ai sensi del predetto art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 942 del 1977, la perequazione derivante dai decreti anzidetti si applica anche alle pensioni del fondo per il personale di volo;

Considerato che l'art. 15 della legge n. 484 del 1973 sopra citato stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni del fondo anzidetto in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il fondo stesso;

Considerato altresì che l'onere derivante al fondo volo dalle perequazioni di cui ai predetti decreti ministeriali 4 maggio 1981 e 14 luglio 1981, il cui valore capitale è stato valutato in 6,7 miliardi di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione, tenuto conto che anche nell'esercizio 1981 permane la situazione deficitaria del fondo, per cui si rende necessario imporre una aliquota contributiva aggiuntiva;

Considerato che l'onere anzidetto può essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del fondo, mediante l'imposizione di una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,69 per cento per la durata di un quinquennio;

Sentito il parere del Comitato di vigilanza del fondo di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,69 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1982

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(2610)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 4 maggio 1982.

Immissione in ruolo di personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 6 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Viste le dotazioni organiche — determinate a norma dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 — del personale degli uffici periferici della Basilicata e della Campania;

Considerato pertanto che si deve procedere alla immissione nei ruoli di complessive quaranta unità per la Basilicata e quattrocentocinquantaquattro per la Campania;

Considerate le esigenze prospettate dai responsabili degli uffici periferici delle due regioni;

Viste le vacanze esistenti negli organici dei singoli istituti;

Tenuto conto delle legittime aspettative del personale di ruolo ancora in servizio in altre regioni in conseguenza delle contingenti esigenze degli uffici di appartenenza che hanno impedito l'accoglimento immediato delle domande di trasferimento a norma dell'art. 62 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Esaminate le carriere e categorie di appartenenza del predetto personale;

Rilevato che in conseguenza di tali esigenze il personale da immettere in ruolo deve essere suddiviso, tra le varie carriere e qualifiche, come risulta dalla parte dispositiva;

Considerata la necessità di adottare criteri obiettivi e di agevole applicazione per la selezione, per il caso che le domande eccedano le disponibilità;

Rilevato che il personale di cui al citato art. 6 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, ha già sostenuto le prove previste dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerato che, a parità di voto, deve tenersi conto, per la formazione della graduatoria, dei criteri preferenziali previsti dalla legge;

Ritenuta la assoluta urgenza di dare attuazione alla norma per contribuire al potenziamento degli uffici periferici impegnati nell'opera di recupero del patrimonio culturale colpito dal sisma;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'immediata immissione nei ruoli di questo Ministero di personale in servizio presso gli uffici di questa amministrazione ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, che abbia superato le prove degli esami previsti dalla legge 28 febbraio 1980, n. 33, nelle seguenti aliquote:

	Basilicata	Campania
Carriera di concetto	9	208
documentalisti	7	30
restauratori	0	58
geometri	0	44
ragionieri	0	12
segretari	0	12
disegnatori	2	52
addetti di laboratorio	0	0
Carriera esecutiva	26	206
coadiutori	8	89
assistenti	9	31
operatori tecnici	9	86
Carriera ausiliaria	1	—
commessi	1	0
Personale operaio	3	40

Qualora le domande per una categoria risultino inferiori al numero dei posti sopraindicati per la categoria medesima, i posti non coperti saranno portati in aumento, con i criteri di cui in premessa, in altre categorie per le quali vi sia eccesso di domande.

Art. 2.

Le domande, redatte come dallo schema, dovranno pervenire alla soprintendenza speciale di collegamento per le regioni Basilicata e Campania (palazzo reale di Capodimonte - Napoli) entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* — termine perentorio — unitamente ai titoli di preferenza, a parità di voto, previsti dal successivo art. 3.

Art. 3.

Alla immissione in ruolo si provvederà, nei limiti dei posti di cui all'art. 1, in forza di graduatoria formata sulla base del voto conseguito nelle prove di idoneità di cui alla legge 28 febbraio 1980, n. 33. A parità di voto saranno applicate le vigenti disposizioni sui titoli alle preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 4.

Non saranno prese in considerazione le domande che non contengono tutti gli elementi di cui allo schema che segue.

Non si terrà conto dei titoli preferenziali non trasmessi unitamente alle domande nel termine perentorio di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente decreto, verrà assegnato in servizio nel limite dei posti disponibili tenendo conto, ove possibile, delle preferenze espresse; non potrà richiedere il trasferimento

a sede diversa da quella assegnata per un quinquennio. Qualunque domanda di trasferimento comunque motivata sarà dichiarata irricevibile.

Roma, addì 4 maggio 1982

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Schema di domanda
per l'anticipata immissione in ruolo

Alla soprintendenza speciale di collegamento tra le regioni Basilicata e Campania - Palazzo reale di Capodimonte - NAPOLI

Il sottoscritto (cognome e nome), nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . ., residente anagraficamente a . . . . . via . . . . . . n. . . in servizio presso . . . . . avendo superato con punti . . . le prove di idoneità per la qualifica di . . . . indetto ai sensi della legge 28 febbraio 1980, n. 33,

Chiede

ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, l'immissione nel ruolo della carriera di . . . . con la qualifica di . . . . . e l'assegnazione per un periodo minimo di cinque anni ad una sede di servizio nella regione (Basilicata o Campania) con preferenza per i seguenti uffici periferici:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Trasmette i seguenti titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni:

. . . .
. . . .
. . .

Data . . . .

Firma

. . . .

(*N.B.* — La firma apposta sulla domanda, da prodursi in carta legale, va autenticata dal capo dell'ufficio. Tutta la conseguente corrispondenza verrà inviata all'ufficio di appartenenza indicato).

(2609)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 maggio 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a cedola variabile, con godimento 1° giugno 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 2.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad una emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° giugno 1982, al prezzo di emissione di lire 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° dicembre 1982, è pari al 10%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di marzo ed aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo, e nei mesi di settembre ed ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte di successione;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*; si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° dicembre 1982 e l'ultima il 1° giugno 1984.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 1984.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati con apposita convenzione, con la quale potrà essere stabilito che la Banca stessa: assuma l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultassero collocati e la provvigione appresso indicata; abbia facoltà di avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento, nonché di accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, di scadenza 1° giugno 1982, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei certificati versati ed il prezzo di emissione dei certificati di nuova emissione.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,05%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il 4 giugno 1982, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto all'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1982 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1982 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del

presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1982 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso - verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1982, valutati in lire 250 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1982
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 102

(2607)

DECRETO 20 maggio 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a cedola variabile, con godimento 1° giugno 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 500 miliardi, della durata di quarantotto mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 500 miliardi, della durata di quarantotto mesi, con godimento 1° giugno 1982, al prezzo di emissione di lire 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° dicembre 1982, è pari al 10 %.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di marzo ed aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo, e nei mesi di settembre ed ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed. in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° dicembre 1982 e l'ultima il 1° giugno 1986.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 1986.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati con apposita convenzione, con la quale potrà essere stabilito che la Banca stessa: assuma l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultassero collocati e la provvigione appresso indicata; abbia facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento, nonché di accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, di scadenza 1° giugno 1982, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei certificati versati ed il prezzo di emissione dei certificati di credito di nuova emissione.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,05 %.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il 4 giugno 1982 la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto all'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà alla estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputa-

zione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da otto cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1982 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1982 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo articolo; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1982 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino, sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso - verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1982, valutati in lire 50 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1982
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 103

(2608)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 aprile 1982.

Assegnazione alla regione Lombardia della somma di lire 11.177.920.885, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica) (residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 149/80, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato, per il 1980, ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982 e la successiva legge di proroga n. 118/82;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82 — il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, siano disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 285, con il quale sono stati attribuiti alla regione Lombardia i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Lombardia la somma di lire 2.130.843.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 1695 del 15 marzo 1982, resa dall'assessore competente della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 149/80, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di lire 11.177.920.885, a valere sulle disponibilità di cui ai programmi di edilizia scolastica, ex legge n. 412/75;

Considerato che la somma sopra richiesta trova copertura nei fondi ancora disponibili, secondo programma triennale 1978-80, relativi all'esercizio 1980;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 11.177.920.885 è impegnata a favore della regione Lombardia, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 288

(2327)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **276.**

Riconoscimento della personalità giuridica della procura generalizia della congregazione dei carmelitani di Maria Immacolata, in Roma, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 276. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della procura generalizia della congregazione dei carmelitani di Maria Immacolata, in Roma. La procura stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dei padri Martino Cavalca e Giorgio Fornasari con atto pubblico 1° luglio 1976, n. 123302 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Intersimone, notaio in Roma, consistente in un fabbricato a due piani fuori terra di complessivi vani undici, con annesso giardino, sito in Roma, descritto nella perizia giurata 7-8 luglio 1976 dell'ingegnere Biagio Scazzuso e valutato in L. 49.500.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 110

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **277.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in Mussomeli.

N. 277. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Caltanissetta 1° aprile 1979, integrato con una dichiarazione datata 18 marzo 1980, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in contrada Beveraturella del comune di Mussomeli (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 111

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **278.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Evangelista, in Pieve Torina.

N. 278. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Camerino 25 ottobre 1980, integrato con dichiarazione del 10 dicembre successivo, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giovanni Evangelista, in Pieve Torina (Macerata), con trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, in Pomarolo di Pieve Torina (Macerata), con il mutato titolo di « S. Giovanni Evangelista in S. Agostino ».

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 112

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modalità di presentazione della istanza per l'assunzione a vigilatrice penitenziaria, ai sensi dell'art. 2 della legge 26 aprile 1982, n. 215.

Ai termini e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge 26 aprile 1982, n. 215 si da avviso a coloro che, alla data di scadenza dei 30 giorni dalla pubblicazione del presente abbiano prestato lodevole servizio per almeno tre mesi presso gli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrice penitenziaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1971, n. 276, che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, salvo i maggiori limiti di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288, e che intendano avvalersi della possibilità di assunzione in prova nel ruolo delle vigilatrici penitenziarie dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

I termini per la presentazione della istanza di cui al citato art. 2 della legge 26 aprile 1982, n. 215 scadranno improrogabilmente il trentesimo giorno a partire da quella di pubblicazione del presente avviso.

Le istanze, dirette al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Uff. I - Repertorio II, dovranno essere presentate entro la suddetta data alle direzioni degli istituti e servizi di prevenzione e di pena presso i quali il servizio è stato prestato, anche da coloro che avessero precedentemente già inoltrato analoga domanda.

In esse dovranno essere elencati i periodi di servizio specificando le date di inizio e di fine lavoro per ogni periodo, nonché una dichiarazione firmata dal direttore od altro funzionario a ciò delegato, che attesti quanto dichiarato dall'istante e la qualità del servizio prestato.

(2565)

MINISTERO DELLE FINANZE

Determinazione del costo unitario degli stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione meccanografica dei ruoli emessi nell'anno 1981 dagli enti impositori diversi dallo Stato.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1981, in esecuzione della convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, è stato determinato nella misura di L. 7,29 (lire sette e centesimi ventinove) per ogni articolo di ruolo, relativamente all'anno 1981, il costo degli stampati, schede e supporti magnetici per la compilazione meccanografica dei ruoli degli enti impositori diversi dallo Stato.

(2589)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segem con sede in Milano ed uffici periferici facenti capo amministrativamente alla sede, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchiorlatti Dalmas & Figli con sede in Borgaro (Torino) e stabilimenti in Borgaro e Corio (Torino), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boston con sede in Bollate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comind Sud, stabilimento di Napoli. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di S. Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 26 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 è individuato nel comune di S. Mauro Torinese (Torino).

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di S. Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di S. Mauro Torinese (Torino).

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Moscariello S.n.c. di Angri (Salerno). Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Ragal Style con sede in Mirabello Monferrato (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.M.I.T. di Torino, è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto del 10 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Gioia Tauro per i lavori relativi al completamento del porto, sospesi dal 1° settembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Ellery con sede in Empoli e stabilimento in Castel Fiorentino (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto dell'11 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aree operanti nell'area di Acerra per i lavori relativi al completamento del porto, sospesi dal 1° settembre 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. coop. Recapito Express di Napoli. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'Impresa ing. Aldo e arch. Ciro Briotti S.n.c. di Taranto, è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cosmos S.r.l. di Latina, è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cosmos S.r.l. di Latina, è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I.T. Infrastrutture Civili Industriali e Turistiche, ora S.p.a. Gestione Servizi con sede in Palermo, è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frendo Abex con stabilimento in Orzinuovi (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Giovanni Colombo S.n.c. con sede in Busto Arsizio e stabilimento in Morazzone (Varese), è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Sida - Società industriale dell'abbigliamento con sede e stabilimento in Garbagna Novarese (Novara), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobilificio del Paglia di Radicofani (Siena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobilificio del Paglia di Radicofani (Siena), è prolungata al 29 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Augusta con stabilimento in Augusta (Siracusa), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Domopak di Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A. Sviluppo Tecnologie Avanzate di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Augustea Pack di Roma, è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Mustang Confezioni S.p.a. di Ariccia, stabilimenti in Cecchina e Oriolo Romano (Viterbo), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Milano, è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Industriale di Lanzo - Lanzo (Torino), è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gatti, stabilimento di Avellino, è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gatti, stabilimento di Avellino, è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza, è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere di Tolentino di Tolentino (Macerata), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2600)

Con decreto 7 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 22 settembre 1978 è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria) è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Vetrarie Italiane Ricciardi A.V.I.R. S.p.a. di Gaeta è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 gennaio al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carello Fausto & C. di Torino è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata con sede legale in Abbadia S. Salvatore (Siena) ora Indeni S.p.a., unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto) è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Buricco con sede e stabilimento in Bonate Sotto (Bergamo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative Piemontesi Valli stabilimento di Cafasse (Torino) è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative Piemontesi Valli stabilimento di Cafasse (Torino) è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative Piemontesi Valli stabilimento di Cafasse (Torino) è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile Piemontese di Nole (Torino) è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile Piemontese di Nole (Torino) è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile Piemontese di Nole (Torino) è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Cartiera Pastorino di Guarcino (Frosinone) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Pastorino di Guarcino (Frosinone) è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Descat S.r.l. di Torino, servizio mense aziendali c/o Fiat auto stabilimento Mirafiori di Torino e Teksid Stabilimenti Fonderie Ghisa di Torino e Fucine di Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 novembre 1980 al 17 maggio 1981 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Descat S.r.l. di Torino - Servizio mense aziendali c/o Fiat auto stabilimento Mirafiori di Torino e Teksid stabilimenti Fonderie Ghisa di Torino e Fucine di Torino è prolungata al 16 agosto 1981 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sciallerie Nembri di Carugo (Como) è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta GE.ME.AZ. Cusin Alimentare con sede in Milano, unità operativa dello stabilimento Gruppo finanziario tessile di Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1981 al 2 agosto 1981 unitamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio di mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marlane di Praia a Mare (Cosenza) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 4 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.F.R. Industrie Festi e Rasini S.p.a. sede legale Villa D'Ogna (Bergamo) stabilimento S. Giovanni Lupatoto (Verona) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili di Vercelli con sede e stabilimento in Vercelli è prolungata al 6 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pugi S.p.a. già Figli di Guido Pugi S.n.c., Montale (Pistoia) è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maura di Coniolo (Alessandria) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 giugno 1981 all'8 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maura di Coniolo (Alessandria) è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R.C.D. con sede in Monsano è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Castel Service - unità di Castellammare di Stabia (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa di Maratea (Potenza) è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General gomma con sede in Ponte di Savignone è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geri di Roma è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nova Rico di Impruneta (Firenze) è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirt - Società italiana racchette tennis con sede in Bordighera (Imperia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 28 dicembre 1981 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2533)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Avviso di rettifica

Nella deliberazione adottata dal CIPAA il 4 febbraio 1982, relativa alla ripartizione dei fondi per l'esercizio 1981 di cui alla legge n. 984/77, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, va apportata la seguente rettifica: dove è scritto «Toscana *35.185*» leggasi: «Toscana *35.187*».

(2537)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di medicina e chirurgia:
chimica biologica.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio:
matematica generale.

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica odontostomatologica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica sperimentale;
fisica delle particelle elementari.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze politiche:
storia delle dottrine politiche.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di economia e commercio:
ragioneria generale ed applicata.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica;

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di giurisprudenza:
storia del diritto romano;
diritto commerciale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2566-2587)

Autorizzazione all'istituto Giuseppe Toniolo ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Milano 27 marzo 1982, l'istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori è autorizzato ad acquistare un immobile, sito in Roma nella via Eugenio Tanzi, n. 67, al prezzo di L. 550.000.000, al fine di ospitare studenti o studentesse che frequentino la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica.

(2465)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1982, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi presidi indicate:

Carbyne: Ravit S.p.a., in Torino;
Lebaycid polvere: Bayer-Italia S.p.a., in Milano;
Lebaycid polvere bagnabile: Bayer-Italia S.p.a., in Milano;
Neo-Carbyne: Ravit S.p.a., in Torino;
Sabithane M: Rohm And Haas Italia in Milano.

(2444)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 21 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1277,45	1277,45	1277,40	1277,45	1277,50	1277,40	1277,55	1277,45	1277,45	1277,45
Dollaro canadese	1038,50	1038,50	1040 —	1038,50	1030,80	1038,45	1039 —	1038,50	1038,50	1038,50
Marco germanico	555,20	555,20	555,25	555,20	554,95	555,15	555,20	555,20	555,20	555,20
Fiorino olandese	499,40	499,40	500 —	499,40	499,50	499,40	499,63	499,40	499,40	499,40
Franco belga	29,408	29,408	29,45	29,408	29,45	29,35	29,437	29,408	29,408	29,45
Franco francese	212,95	212,95	213 —	212,95	213 —	212,90	212,95	212,95	212,95	212,95
Lira sterlina	2291,90	2291,90	2292 —	2291,90	2293,75	2291,90	2294,50	2291,90	2291,90	2291,90
Lira irlandese	1919,05	1919,05	1917 —	1919,05	1899 —	—	1919,05	1919,05	1919,05	—
Corona danese	163,10	163,10	163 —	163,10	163,05	163,05	163,13	163,10	163,10	163,15
Corona norvegese	214,32	214,32	214,50	214,32	214,35	214,30	214,47	214,32	214,32	214,30
Corona svedese	220,51	220,51	220,50	220,51	220,45	220,50	220,65	220,51	220,51	220,50
Franco svizzero	652,62	652,62	652,90	652,62	652,45	652,60	652,51	652,62	652,62	652,65
Scellino austriaco	78,72	78,72	78,80	78,72	78,77	78,70	78,69	78,72	78,72	78,70
Escudo portoghese	18,17	18,17	18,20	18,17	18,17	18,15	18,80	18,17	18,17	18,17
Peseta spagnola	12,444	12,444	12,45	12,444	12,42	12,45	12,44	12,444	12,444	12,45
Yen giapponese	5,386	5,386	5,40	5,386	5,39	5,37	5,38	5,386	5,386	5,39
E.C.U.	1321,17	1321,17	—	1321,17	—	—	1321,17	1321,17	1321,17	—

Media dei titoli del 21 maggio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,625
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,750
» 5,50 % » » 1968-83	92,125
» 5,50 % » » 1969-84	86,100
» 6 % » » 1970-85	82,875
» 6 % » » 1971-86	76,825
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	73,475
» 9 % » » 1976-91	68,900
» 10 % » » 1977-92	76,775
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,325
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,300
» » » Ind. 1- 6-1980/82	99,850
» » » » 1- 7-1979/82	99,800
» » » » 1- 7-1980/82	99,825
» » » » 1- 8-1980/82	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,850
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,850
» » » » 1- 1-1980/83	99,975
» » » » 1-10-1980/83	99,725
» » » » 1- 9-1981/83	99,850
» » » » 1-10-1981/83	99,725
» » » » 1-11-1981/83	98,575
» » » » 1- 3-1981/84	98,775
» » » » 1- 4-1981/84	99,625
» » » » 1- 6-1981/84	99,350
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,300
» » » 18 % 1- 7-1983	99,600
» » » 12 % 1-10-1983	90,200
» » » 12 % 1- 1-1984	88,350
» » » 12 % 1- 4-1984	87,125
» » » 12 % 1-10-1984	85,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 maggio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1277,50
Dollaro canadese	1038,75
Marco germanico	555,20
Fiorino olandese	499,515
Franco belga	29,422
Franco francese	212,95
Lira sterlina	2293,20
Lira irlandese	1919,05
Corona danese	163,115
Corona norvegese	214,395
Corona svedese	220,58
Franco svizzero	652,565
Scellino austriaco	78,705
Escudo portoghese	18,485
Peseta spagnola	12,445
Yen giapponese	5,383
E.C.U.	1321,17

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale scientifico tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 9, in data 20 maggio 1982, saranno pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico per esami ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto sperimentale macchine utensili - Cinisello Balsamo (Milano);

concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto sperimentale macchine utensili - Cinisello Balsamo (Milano);

concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la geologia dell'Appennino in rapporto alle geosinclinali mediterranee - Firenze;

concorso pubblico per esami ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di geologia applicata alla pianificazione viaria ed all'uso del sottosuolo - Padova;

concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la tecnica del freddo - Padova;

concorso pubblico per esami ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale per le ricerche geotermiche - Pisa;

concorso pubblico per esami ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro nazionale animali da laboratorio - Roma;

concorso pubblico per esami ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di psicologia - Roma;

concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto sperimentale talassografico - Taranto;

concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto sperimentale talassografico - Taranto;

concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fitovirologia applicata - Torino;

concorso pubblico per esami ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nel bacino padano - Torino;

concorso pubblico per esami ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nel bacino padano - Torino;

concorso pubblico per esami ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di biologia del mare - Venezia;

concorso pubblico per esami ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto biologia del mare - Venezia.

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei suindicati bandi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che, per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale Aldo Moro - 00100 Roma.

(2591)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di ragioniere, segretario e coadiutore presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria (sesta qualifica funzionale) presso la Università degli studi di Genova.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo a Genova, presso il padiglione «D» della fiera del Mare, piazzale Kennedy, secondo il seguente calendario:

1ª prova scritta: 16 luglio 1982 - ore 14;

2ª prova scritta: 17 luglio 1982 - ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso l'Università di Genova.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado diploma di qualificazione per segretario d'azienda, per contabile d'azienda o addetto alla segreteria di azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciato dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, nonché la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo a Genova, presso il padiglione «D» della fiera del Mare, piazzale Kennedy, secondo il seguente calendario:

1ª prova scritta: 12 luglio 1982 - ore 8,30;

2ª prova scritta: 13 luglio 1982 - ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) presso l'Università di Genova.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo a Genova, presso il padiglione «D» della fiera del Mare, piazzale Kennedy, secondo il seguente calendario:

prova scritta: 14 luglio 1982 - ore 8,30;

prova pratica di dattilografia: 15 luglio 1982 - ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2617)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, (settima qualifica funzionale) presso l'Istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di elettrotecnica ed elettronica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di elettrotecnica ed elettronica dell'Università di Trieste, via A. Valerio, 10, con il seguente calendario:

martedì 6 luglio 1982, ore 8,30, 1ª prova scritta;

martedì 6 luglio 1982, ore 16, seconda prova scritta;

mercoledì 7 luglio 1982, ore 8,30, prova pratica con relazione scritta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di mineralogia e petrografia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di mineralogia e petrografia dell'Università di Trieste, piazzale Europa, 1, con il seguente calendario:

martedì 13 luglio 1982 ore 9, prima prova scritta;

mercoledì 14 luglio 1982, ore 9, prova pratica con relazione scritta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(2618)

FONDAZIONE «CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA» DI S. GIOVANNI ROTONDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di primario di geriatria;
un posto di aiuto di analisi cliniche;
un posto di aiuto di oculistica;
due posti di aiuto di gastroenterologia e servizio di endoscopia;
due posti di aiuto di ematologia;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
due posti di aiuto di chirurgia generale;
tre posti di assistente di otorinolaringoiatria;
due posti di assistente di oculistica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(377/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 141 del 25 maggio 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in Roma: Concorsi per borse di studio e per posti gratuiti in convitto, anno scolastico 1982-83, riservati agli orfani ed ai figli degli iscritti.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1982, n. **13.**

Ricognizione dei posti di organico vacanti presso i servizi e le strutture degli enti soppressi di cui agli articoli 67 e 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 10 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione degli organici delle U.S.S.L. oggetto della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 6, la giunta regionale provvede alla ricognizione delle consistenze, per l'intero territorio regionale, dei posti vacanti negli organici dei servizi e delle strutture degli enti soppressi di cui agli articoli 67 e 72, legge 23 dicembre 1978, numero 833, con riferimento alle piante organiche già approvate presso gli enti predetti con provvedimenti divenuti esecutivi a norma di legge.

Art. 2.

Le U.S.S.L. trasmettono alla giunta regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni relative alla ricognizione degli organici adottate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 1981, n. 6 e le domande per l'attribuzione dei posti di cui all'art. 1, motivandole sulla base delle obiettive esigenze di funzionalità dei rispettivi servizi e strutture, con riferimento alle tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 3.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base delle richieste delle U.S.S.L. formulate ai sensi del precedente art. 2, e tenuto conto delle linee programmatiche per il piano sanitario regionale, delibera l'attribuzione alle singole U.S.S.L. dei posti di cui all'art. 1.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 8 marzo 1982

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 *gennaio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 27 *febbraio* 1982, *prot.* 20202/2464).

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1982, n. **14.**

Variazioni alla legge regionale del 3 settembre 1974, n. 55 (piano ospedaliero della regione Lombardia 1974-78) - Scorporo dell'ospedale per lungodegenti e convalescenti zonale di Longone al Segrino (Como) dall'ente ospedaliero Istituti clinici di perfezionamento di Milano.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 10 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ospedale per lungodegenti e convalescenti zonale di Longone al Segrino (Como), attualmente gestito, ai sensi della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, dall'ente ospedaliero istituti clinici di perfezionamento di Milano, è scorporato dal predetto ente e trasferito all'ente responsabile dei servizi di zona dell'ambito territoriale n. 15 di cui all'allegato *A* alla legge regionale 5 aprile 1980 n. 35.

I beni mobili ed immobili di pertinenza dello stabilimento ospedaliero di cui al precedente comma sono attribuiti all'ente responsabile dei servizi di zona dell'ambito territoriale n. 15; allo stesso ente è assegnato provvisoriamente il personale in servizio presso lo stabilimento ospedaliero medesimo.

Art. 2.

L'ente ospedaliero istituti clinici di perfezionamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge delibera l'inventario dei beni mobili ed immobili dello stabilimento di Longone al Segrino e provvede a trasmetterlo al settore regionale competente.

Entro trenta giorni dal ricevimento di tale inventario il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto al trasferimento dei beni mobili ed immobili di cui al secondo comma dell'articolo precedente e definisce i rapporti patrimoniali fra l'ente ospedaliero e l'ente responsabile dei servizi di zona n. 15.

Ai fini dell'assegnazione provvisoria all'ente responsabile dei servizi di zona n. 15 del personale in servizio presso il presidio ospedaliero di Longone al Segrino con decorrenza dalla data stabilita per il trasferimento dei beni dal decreto di cui al precedente comma nonché ai fini della ricognizione delle relative dotazioni organiche, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi regionali 7 giugno 1980, n. 75 e 19 gennaio 1981, n. 6, e successive integrazioni e modifiche.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 8 marzo 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *gennaio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 27 *febbraio* 1982, *prot.* 20902/2465).

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1982, n. 15.

Indennità e rimborsi spese ai componenti dei comitati di gestione e delle assemblee delle U.S.S.L. - Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 36.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 10 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 27 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, così come modificato dall'art. 5 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 36, è abrogato e sostituito dal seguente:

« **Art. 27** - *Indennità* — 1. L'assemblea dell'ente responsabile dei servizi di zona può prevedere, in armonia con il proprio statuto, l'erogazione ai propri componenti di una indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, nonché l'erogazione di indennità al presidente e ai componenti dei comitati di gestione.

2. Tali indennità non devono in ogni caso superare le indennità spettanti rispettivamente ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori di comuni con popolazione pari a quella del comune o dei comuni che costituiscono l'ente responsabile dei servizi di zona.

3. L'assemblea inoltre può prevedere che ai propri componenti, nonché ai membri del comitato di gestione non residenti nel comune ove ha sede l'ente responsabile dei servizi di zona, siano rimborsate le spese di viaggio se il trasporto è eseguito con mezzi pubblici o il compenso chilometrico al lordo delle ritenute di legge, nella misura di 1/4 del prezzo fissato dal Ministero per l'industria e il commercio per un litro di benzina normale, per percorsi effettuati con mezzi propri, computando le distanze dall'abitazione alla sede dell'ente responsabile di servizio; detto rimborso non può comunque essere corrisposto se non per i viaggi strettamente necessari per la partecipazione alle sedute del comitato di gestione e dell'assemblea ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 8 marzo 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 4 *febbraio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 1° *marzo* 1982, *prot.* 20802/2476).

(1689)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1982, n. 8.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 24 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

All'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

I commi quarto e quinto dell'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, sono sostituiti dal seguente:

« La giunta regionale attribuisce il livello funzionale immediatamente superiore a quello posseduto, secondo quanto indicato dalla tabella *A* richiamata dall'art. 5 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, ai dipendenti regionali in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei seguenti requisiti:

a) livello funzionale immediatamente inferiore a quello al quale si riferisce la domanda;

b) anzianità di servizio di almeno tre anni e sei mesi;

c) svolgimento, per almeno un biennio, di mansioni che corrispondono, per natura e contenuto e per livello di professionalità con cui sono espletate, a quelle proprie del livello funzionale superiore sulla base di quanto indicato nella tabella *A* citata nell'art. 5 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 11;

d) titolo di studio proprio del livello funzionale superiore, ovvero titolo di studio immediatamente inferiore con anzianità di servizio di almeno quattro anni ».

Art. 3.

La procedura di cui all'art. 2 della presente legge si applica in luogo dei concorsi già banditi eventualmente da espletare, nei riguardi dei dipendenti che abbiano presentato tempestiva domanda ai sensi del sesto comma del citato art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27.

L'accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori di cui all'art. 2 della presente legge avviene sulla base della documentazione d'ufficio, delle domande a suo tempo tempestivamente presentate e dell'istruttoria occorrente.

Per gli effetti giuridici ed economici del provvedimenti di cui all'art. 2 della presente legge si applicano le disposizioni di cui al tredicesimo e quattordicesimo comma dell'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27.

Sono abrogati i commi sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici e quindici dell'art. 32 della citata legge regionale 30 maggio 1978, n. 27.

Art. 4.

La giunta regionale attribuisce il livello funzionale corrispondente ai dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno prestato, per almeno trenta mesi, servizio nel livello funzionale di fatto posseduto. Ai predetti dipendenti sono confermati gli incarichi di coordinamento eventualmente loro conferiti nei limiti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34.

Ai fini della decorrenza degli effetti giuridici ed economici di cui al terzo comma dell'art. 3, la giunta regionale accerta anche, con le modalità indicate nei precedenti articoli 2 e 3, le posizioni dei dipendenti di cui al presente articolo.

Art. 5.

Quanto disposto nella presente legge non determina alcun effetto nei riguardi di altre procedure concorsuali già espletate ed in attesa di espletamento.

Art. 6.

All'eventuale onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti già iscritti ai capitoli 0020 e 0200 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con i rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 17 febbraio 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1982, n. 9.

Inquadramento del personale messo a disposizione della Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 24 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge disciplina l'inquadramento nel ruolo organico della Regione del personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso gli uffici statali trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del personale statale assegnato alla Regione ai sensi del secondo comma dell'art. 112 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616, nonché del personale degli enti di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica medesimo messo a disposizione della Regione e non assegnato provvisoriamente agli enti locali.

Art. 2.

Decorrenza inquadramento

L'inquadramento del personale indicato al precedente art. 1 è disposto con deliberazione della giunta regionale nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale della Regione hanno effetto dal 1° febbraio 1981, salvo quanto specificatamente previsto dalla presente legge.

Il periodo di servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza nonchè quello prestato presso la Regione anteriormente alla data del 1° febbraio 1981, è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Modalità di inquadramento

Il personale è inquadrato nel ruolo regionale in conformità della allegata tabella (allegato *A*) di corrispondenza, sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 gennaio 1981.

Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge, si applicano inoltre i seguenti criteri integrativi:

a) per il personale da inquadrare nel ruolo organico trovano applicazione, con le modifiche di seguito precisate, le seguenti norme: art. 39, terzo comma, e anche attraverso collocazione in soprannumero, gli articoli 40, 41, 42 e 43 della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34. La data cui si fa riferimento nel terzo comma dell'art. 39 e alla fine del primo comma dell'art. 40 della citata legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34, sono sostituite dalla data del 1° febbraio 1981.

Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate dai dipendenti interessati entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per quanto concerne ogni altra disposizione relativa a procedure, condizioni, modalità e criteri si intendono confermate le citate norme della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34.

I benefici di cui alle norme sopra citate non sono cumulabili.

Dette norme trovano applicazione nei confronti del personale da inquadrare ai sensi della presente legge in servizio al 31 gennaio 1981 e specificatamente:

personale proveniente dallo Stato che al momento dell'inquadramento in Regione non abbia goduto in virtù della legge n. 312/1980 di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base al vecchio ordinamento di provenienza;

personale dello Stato che al momento dell'inquadramento in Regione non abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 312/1980;

personale proveniente dagli enti parastatali ad eccezione di quello avente titolo ad usufruire delle disposizioni di cui alla successiva lettera *c*) nonché nei confronti del personale inquadrato nei ruoli regionali con le leggi regionali 30 marzo 1976, n. 9, 29 maggio 1980, n. 29 e 13 luglio 1981, n. 27, purché in possesso dei requisiti espressamente previsti dalla predetta normativa;

b) il personale cui, in forza dell'art. 4 della legge numero 312/1980, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima, è collocato al livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, al maturare delle anzianità previste dal citato articolo 4, ove non abbia usufruito di quanto previsto alla precedente lettera *a*);

c) i dipendenti con qualifica di commesso vengono inquadrati nel III livello, se in possesso di otto anni di anzianità di servizio alla data del 30 settembre 1978. I dipendenti con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento, vengono inquadrati nel VI livello della Regione.

I dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31 dicembre 1979 di dieci anni di anzianità nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonchè i dipendenti con la qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso al 31 dicembre 1979, di nove anni e sei mesi di anzianità nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto dalle tabelle.

Le norme di cui alla presente lettera *c*) trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti regionali che siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme medesime;

d) l'applicazione delle predette norme transitorie non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza;

e) ai fini economici l'attribuzione del livello superiore è effettuata sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione della differenza di livello.

Art. 4.

Trattamento economico

Ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento, si applicano i seguenti criteri:

a) per i dipendenti che hanno titolo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 per i dipendenti regionali ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 6;

b) per il personale statale, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981; inoltre si tiene conto, per la determinazione del maturato economico, anche dei miglioramenti economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982, che sono previsti dall'accordo contrattuale nazionale di provenienza per il triennio 1979-81; non si applicano i benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 spettanti ai dipendenti regionali ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1981, numero 6;

c) al personale degli enti soppressi, privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81 ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici già previsti per i dipendenti regionali sia ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento, che per le competenze relative ai periodi predetti di vuoto contrattuale. Per il personale degli enti soppressi per il quale gli ordinamenti di provenienza prevedono l'applicabilità del trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, si applicano i benefici economici contrattuali relativi a tale personale sino al 1° febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulabilità con i benefici economici previsti per i dipendenti regionali per lo stesso periodo;

d) la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene altresì riconosciuto il « maturato in itinere » con le modalità indicate nella legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34, con riferimento alla data del 31 gennaio 1981.

Dal 1° febbraio 1981, compete al personale la progressione economica prevista per i dipendenti regionali dalla legge regionale 3 febbraio 1981, n. 6, fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici maturati in virtù del contratto di provenienza vigente al 1° febbraio 1981, se più favorevoli.

La normativa di cui al precedente comma trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale con legge 13 luglio 1981, n. 27.

Le norme di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nei ruoli regionali con le leggi regionali 29 maggio 1980, n. 29 e 13 luglio 1981, n. 27.

Art. 5.

Trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

Al fine di assicurare la continuità del rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente da enti soppressi è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione dell'ente di provenienza.

Art. 6.

Organico

La tabella B allegata alla legge regionale 13 luglio 1981, numero 27, è sostituita dall'allegata tabella B.

Art. 7.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota, pari a L. 650.000.000, del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981, con aumento, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, numero 42, dello stanziamento del cap. 200 « Stipendi, assegni e contributi per il personale della giunta, dei C.R.F.P. e Co.Re.Co. » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982, di L. 650.000.000 in termini di competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 17 febbraio 1982

TEARDO

ALLEGATO *A*

Regioni	Stato	Parastato
I Livello	I Livello	
II Livello	II Livello	Commesso
II Livello	III Livello	Agente tecnico
IV Livello	IV e V Livello	Archivista dattilografo - Operatore tecnico
	Personale non di ruolo di III categoria	Personale non di ruolo di III categoria
V Livello	VI Livello	Assistente, assistente tecnico, assistente tecnico professionale, seconda qualifica professionale
VI Livello	VII Livello	Collaboratore, collaboratore tecnico
VII Livello	VIII Livello	Collaboratore tecnico professionale, collaboratore tecnico (analisti, statistici sociologi) I qualifica professionale collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore
VIII Livello	Direttore di divisione ad esaurimento ed ispettore generale ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge n. 312 del 1980, I dirigente, dirigente superiore	Dirigente, dirigente superiore, personale della I qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture complesse organizzative da almeno un anno alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 761/1979, personale della I qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/75 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore centrale o superiore; medico della I qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/75 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale; direttore generale

TABELLA B

Livello	Dotazione organica
VIII	159
VII	180
VI	125
V	334
IV	373
III	80
II	78
I	—
Totale	1.329

Nota: Le dotazioni organiche dei livelli VI e VII devono essere considerate cumulativamente, ferma restando la somma complessiva, in relazione alle risultanze della applicazione delle norme di cui al terzo comma degli articoli 39 e seguenti della legge 16 ottobre 1979, n. 34 richiamati per l'applicazione nell'art. 3 della presente legge ed ai fini della copertura delle relative vacanze globalmente considerate.

(1841)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 febbraio 1982, n. 6-68/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47: « Norme per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento » e successive modificazioni.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 13 *aprile* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47: « Norme per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento », e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1359 dd. 19 febbraio 1982, non soggetta a registrazione della Corte dei conti, avente ad oggetto: « Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47: « Norme per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento » e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47 e successive modificazioni valgono le seguenti definizioni:

Concentrazione in emissione

Quantità in massa o in volume di un singolo inquinante contenuta nelle emissioni riferita alla unità di volume delle stesse.

Concentrazione in immissione o concentrazione al suolo

Quantità in massa o in volume di un singolo inquinante, riferita alla unità di volume di aria atmosferica, rilevata all'esterno degli insediamenti ed alla quota alla quale avvengono normalmente le attività umane ai fini della valutazione dell'inquinamento di fondo.

Condotto di scarico

Dispositivo di convogliamento attraverso il quale effluisce e viene liberato in atmosfera l'aeriforme proveniente dai processi che generano emissioni. Sono suoi elementi caratteristici l'altezza geometrica rispetto al suolo della sezione di uscita, nonché la forma e le dimensioni della sezione stessa.

Emissioni

Insieme delle sostanze allo stato gassoso ed allo stato solido e/o liquido particellato generate da processi di combustione e/o da processi di produzione, estrazione, trasformazione e utilizzazione, considerate in un intervallo di tempo e nella posizione ove le stesse vengono liberate in atmosfera.

Si possono verificare i seguenti due casi:

emissioni concentrate che si generano attraverso sezioni di scarico estremamente ridotte, tanto da poter essere considerate puntiformi quali, ad esempio, le sezioni terminali di camini, ciminiere, condotti di scarico in genere;

emissioni diffuse che avvengono all'interno di ambienti limitati e fuoriescono da essi attraverso sezioni di scarico aventi superfici assai estese quali, ad esempio, finestrature e generiche aperture di capannoni o che si generano direttamente all'esterno.

Immissioni

Insieme delle sostanze provenienti dalle emissioni, considerate come facenti parte della atmosfera esterna alla quale sono state cedute, e rilevate a quote alle quali avvengono normalmente le attività umane.

Impianto produttivo

Insieme di una o più unità produttive e/o di una o più unità termiche impiegate per produzione di calore destinato ad usi produttivi.

Impianto termico

Insieme di una o più unità termiche, installate nello stesso locale, aventi potenzialità complessiva uguale o superiore a 30.000 kcal/h, destinate alla produzione di calore per la climatizzazione di ambienti civili (quali edifici adibiti ad uso abitativo, ricreativo, di ufficio pubblico o privato, scolastico, alberghiero, sanitario, sportivo, culturale, commerciale e similari) o di ambienti facenti parte di insediamenti industriali e artigianali, nonché alla produzione di calore per usi idrosanitari, per cucine, per apparecchiature di lavaggio di stoviglie e biancheria, per apparecchiature per sterilizzazioni e disinfezioni mediche e per forni da pane.

Impianto misto

Insieme di una o più unità termiche impiegate per la produzione di calore destinato sia ad usi di climatizzazione di ambienti o assimilabili, sia ad usi produttivi.

Portata di aeriforme in emissione

Quantità in massa o in volume di aeriforme che viene liberata in atmosfera nell'unità di tempo.

Portata di un inquinante in emissione

Quantità in massa o in volume di un singolo inquinante che viene liberata in atmosfera nella unità di tempo, in sospensione o in miscela nell'aeriforme in emissione.

Potenzialità di una unità termica

Quantità di calore sviluppata nella unità di tempo nella camera di combustione dell'unità termica.

Unità produttiva

Insieme di apparecchiature o macchine installate nello stesso reparto e/o adibite allo stesso ciclo tecnologico, che diano origine ad emissioni di fumi, gas, polveri, vapori ed esalazioni moleste in atmosfera, finalizzate a realizzare i bene — anche intermedio — strutturalmente definito o i servizio ausiliario, eventualmente facenti parte di un cic produttivo più complesso ed aventi la proprietà di poter fu zionare in maniera del tutto autonoma da altre adibite cicli tecnologici differenti.

Unità termica

Apparecchiatura avente la funzione di produrre calore des nato ad usi di climatizzazione o assimilabili e/o per usi pı duttivi, essenzialmente costituita da una camera in comu cazione diretta e permanente con l'atmosfera esterna, ne quale avviene un processo di combustione e di cessione c calore prodotto.

Art. 2.

Criteri per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 3 del legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, e successive modi cazioni.

Emissioni diffuse

Per le emissioni diffuse, il servizio protezione ambien potrà prescrivere che vengano impiegati dispositivi e siste di captazione ed aspirazione, con cappe e prese da ubica nei più stretti dintorni delle posizioni nelle quali le emissio stesse hanno luogo, facenti capo a condotti collettori per loro convogliamento a sistemi di abbattimento, se tecnic mente disponibili, e quindi a condotti verticali di scarico al scopo di ottenere una corretta dispersione in atmosfera de quantità residue degli inquinanti.

Gli accorgimenti di cui sopra potranno essere prescritti d servizio protezione ambiente anche qualora non fossero disp nibili sistemi di abbattimento tecnicamente appropriati, al fi di ottenere comunque una protezione dell'ambiente ester mediante principi di dispersione e diluizione in atmosfera mettersi in atto mediante l'adozione di condotti verticali scarico di caratteristiche adeguate.

Qualora non fosse possibile operare in tal senso, il se vizio protezione ambiente potrà prescrivere l'adozione di tu gli accorgimenti comunque ritenuti idonei a limitare al ma simo l'emissione di inquinanti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno su cessivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino uf ciale della regione Trentino-Alto Adige.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di far osservare.

Trento, addì 22 febbraio 1982

Il presidente: Mengoni

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1982
Registro n. 14, *foglio n.* 17

(2153)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

Dino Egidio Martina, *redattore*
Francesco Nocita, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821420)